



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 20439 del 6 febbraio 2014

Oggetto: Commercio su aree pubbliche – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comando di Polizia formula una richiesta di parere a seguito di una ricorrente problematica sul territorio comunale in materia di commercio su area pubblica.

Nello specifico, riferisce che un commerciante munito di autorizzazione di tipo B relativa al commercio itinerante e quindi sprovvisto di specifica concessione di suolo pubblico, sosta con modalità sistematica durante il giorno sulla medesima area pubblica del territorio comunale, violando, pertanto, il limite di un'ora previsto dal vigente regolamento comunale nonché dalla legge regionale (...).

Al riguardo codesto Comando di Polizia ritiene di dover procedere alla contestazione della fattispecie prevista dall'articolo 17, comma 4 della citata L.R. (...) che dispone la sospensione immediata dell'attività di vendita e la relativa confisca delle attrezzature e delle merci in caso di commercio abusivo su area pubblica.

Ritiene, infatti, che la mancanza di concessione di suolo pubblico, laddove viene effettuata una sosta oltre il limite di orario massimo consentito, configuri l'ipotesi del commercio abusivo.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla normativa nazionale di settore, in via preliminare si precisa che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che: *“Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante”*.

Dalla citata norma consegue che la vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

L'attività su aree pubbliche di tipo a), invece, è caratterizzata dall'esercizio della medesima su un posteggio dato in concessione dall'ente locale competente per territorio.



Ad avviso della scrivente, pertanto, la permanenza di un soggetto in possesso dell'autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell'occupazione fissa del medesimo suolo, configura l'esercizio di un'attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., il quale dispone che *"Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce"*.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica, infatti, non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

Fermo quanto sopra, pertanto, la scrivente ritiene che nei confronti del commerciante in discorso sia possibile applicare la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria del sequestro cautelare, con conseguente confisca delle attrezzature e della merce così come già sostenuto nel precedente parere n. 2120 del 24-2-2006, ivi allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)